

Nuove procedure previste  
dal “Decreto Whistleblowing”  
(Dlgs 10 marzo 2023, n. 24)

## Nuove procedure previste dal “Decreto Whistleblowing”

(Dlgs 10 marzo 2023, n. 24)

### Sommario

1	PREMESSA .....	2
2	SCOPO DELLA PROCEDURA E CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO .....	2
3	DEFINIZIONI.....	3
4	AMBITO DI APPLICAZIONE .....	3
5	CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA.....	5
6	GESTORE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA.....	5
7	GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA .....	5
8	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA RELATIVI ALL’IDENTITA’ DEL SEGNALANTE .....	6
9	TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	7
10	TUTELE e PROTEZIONI .....	7
11	CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA .....	7
12	SANZIONI .....	8

## 1 PREMESSA

Silfi società illuminazione Firenze e servizi smart city S.p.A. (di seguito “SILFIspa” o la “Società”) ha adottato una procedura per consentire ai propri dipendenti, fornitori, collaboratori interni o esterni, di segnalare la commissione di un reato e/o di comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse o l’integrità della società, di cui siano venuti a conoscenza in ragione e/o nell’ambito del proprio rapporto di lavoro.

Il presente documento è stato sottoposto preventivamente alle RSU aziendali e approvato dal Consiglio di amministrazione della Società, riunitosi il 4 dicembre 2023.

La Società adotta altresì misure idonee ed efficaci affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l’identità di chi trasmette al RPCT (Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza) informazioni utili per identificare comportamenti illeciti, fatti salvi gli obblighi di legge.

## 2 SCOPO DELLA PROCEDURA E CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Scopo del presente documento è implementare e disciplinare un sistema di segnalazioni di irregolarità nell’ambito dell’attività svolta dalla Società. In particolare, la procedura recepisce quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (“Decreto Whistleblowing”) di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Nella presente procedura si applicano a SILFIspa in quanto società a controllo pubblico, le disposizioni del Decreto Whistleblowing che riguardano i “soggetti del settore pubblico”.

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, la presente procedura è pubblicata sulla Intranet aziendale essendo i dipendenti di SILFIspa i principali destinatari del sistema di protezione Whistleblowing e sul sito internet aziendale nella sezione “Società trasparente”.

### 3 DEFINIZIONI

<b>ANAC</b>	Autorità Nazionale Anticorruzione
<b>Decreto 231:</b>	il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni
<b>RPCT</b>	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
<b>Decreto Whistleblowing</b>	il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24
<b>Soggetto Ricevente</b>	gestore delle segnalazioni whistleblowing
<b>Modello 231</b>	il modello di organizzazione e di gestione, previsto dal Decreto 231, adottato dalla Società
<b>Organismo di Vigilanza o OdV</b>	l'organismo di vigilanza di SILFIspa istituito ai sensi del Decreto 231 e i singoli componenti dello stesso
<b>Procedura o Procedura Whistleblowing</b>	la presente procedura
<b>Segnalante/i</b>	coloro che hanno la facoltà di effettuare una Segnalazione Whistleblowing ai sensi del Decreto Whistleblowing
<b>Persona Coinvolta</b>	la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata
<b>Segnalazione Whistleblowing o Segnalazione</b>	la segnalazione presentata da un Segnalante ai sensi dei principi e delle regole di cui alla presente Procedura
<b>Facilitatore</b>	persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di effettuazione della Segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (si tratta di soggetti che avendo un legame qualificato con il Segnalante potrebbero subire ritorsioni in ragione di detta connessione)

### 4 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le violazioni che possono essere segnalate ai sensi del Decreto Whistleblowing devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo di SILFIspa.

La Segnalazione Whistleblowing contiene informazioni di cui il Segnalante è venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo (con ciò intendendosi le attività lavorative presenti o

passate prestate nei rapporti con la Società indipendentemente dalla natura di tali attività e indipendentemente dal fatto che quanto appreso sia stato acquisito in virtù dell'ufficio rivestito o in modo casuale) riguardanti le violazioni indicate nell'art. 2 del Decreto Whistleblowing e cioè quei comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica e che consistono in (di seguito estratto del Decreto Whistleblowing):

- 1) *illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);*
- 2) *condotte illecite rilevanti ai sensi del d. lgs. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);*
- 3) *illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;*
- 4) *atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;*
- 5) *atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;*
- 6) *atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).*

Non rientrano nell'oggetto di questa procedura le segnalazioni di carattere personale, per esempio inerenti al proprio contratto di lavoro, contrasti tra colleghi.

Possono effettuare una segnalazione attraverso la procedura le seguenti categorie di soggetti:

- Dipendenti
- Collaboratori
- Fornitori, subfornitori e dipendenti e collaboratori degli stessi
- Liberi professionisti, consulenti, lavoratori autonomi
- Volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti
- Azionisti o persone con funzione di amministrazione, direzione, vigilanza, controllo o rappresentanza
- Ex dipendenti, ex collaboratori o persone che non ricoprono più una delle posizioni indicate in precedenza
- Soggetti in fase di selezione, di prova o il cui rapporto giuridico con l'ente non sia ancora iniziato

La procedura protegge anche l'identità dei soggetti Facilitatori, le persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo.

## 5 CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

La Società ha attivato in conformità a quanto indicato dal Decreto Whistleblowing il seguente canale di segnalazione interna che, tramite specifica piattaforma adottata da SILFIspa, consente l'invio in modalità informatica di segnalazioni in forma scritta e garantisce - anche tramite strumenti di crittografia - la riservatezza dell'identità del Segnalante, della Persona Coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione:

<https://firenzesmart.whistleblowing.it/>

La piattaforma è accessibile attraverso il sito web di SILFIspa, mediante apposita sezione

[Società Trasparente](#)>>[Altri contenuti](#)>>[Whistleblower](#)

Sulla piattaforma è caricato un questionario che guida nel percorso di segnalazione attraverso domande aperte e chiuse, di cui alcune obbligatorie. È anche possibile allegare documenti alla segnalazione. Al termine della segnalazione il Segnalante riceve un codice univoco di 16 cifre, con il quale può accedere alla Segnalazione e dialogare in maniera bidirezionale con il Soggetto Ricevente, scambiare messaggi e inviare nuove informazioni. Tutte le informazioni contenute sulla piattaforma sono crittografate e possono essere lette solo da soggetti abilitati alla ricezione della segnalazione. Non è possibile gestire altre segnalazioni ricevute in forma scritta. Qualora queste fossero inviate, il soggetto ricevente, ove possibile, inviterà la persona segnalante a presentare nuovamente la segnalazione tramite la piattaforma informatica.

La Segnalazione potrà essere comunicata anche in forma orale direttamente ad uno dei Destinatari delle Segnalazioni mediante incontro diretto con RPCT o OdV. Le segnalazioni in forma orale vengono verbalizzate e il verbale deve essere firmato dalla persona segnalante, affinché sia processato. È opportuno ricordare che le segnalazioni in forma orale non offrono la stessa riservatezza tecnologica delle segnalazioni effettuate tramite piattaforma crittografata.

## 6 GESTORE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

La Società ha individuato quale Destinatario delle Segnalazioni:

- il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), come indicato dalla normativa;
- l'Organismo di vigilanza (OdV) o altro soggetto esterno incaricato dal CDA.

Nel caso di segnalazioni riguardanti il RPCT, la procedura sarà in carico all'OdV o altro soggetto esterno incaricato dal CDA.

## 7 GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

Al termine del percorso di segnalazione la piattaforma mostra un codice di ricevuta a conferma che la Segnalazione è stata consegnata e presa in carico dal Soggetto Ricevente.

Entro 7 giorni, il Soggetto Ricevente conferma alla Segnalante la presa in carico della Segnalazione e invita il Segnalante a monitorare la sua Segnalazione sulla piattaforma per rispondere a possibili richieste di chiarimenti o approfondimenti.

Entro 3 mesi dal giorno della Segnalazione, il Soggetto Ricevente comunica al Segnalante un riscontro rispetto alle attività di accertamento svolte per verificare le informazioni comunicate nella Segnalazione.

Il riscontro fornito entro 3 mesi può coincidere con l'esito delle attività di accertamento. Qualora queste non fossero concluse, il Soggetto Ricevente invita il Segnalante a tenere monitorata la piattaforma fino a conoscere l'esito definitivo delle stesse.

Come previsto dall'art. 4, del Decreto Whistleblowing, la Segnalazione presentata a un soggetto diverso da uno dei Soggetti Riceventi deve essere trasmessa tempestivamente (entro sette giorni) al RPTC, dandone contestuale notizia al Segnalante.

Il Soggetto Ricevente ha facoltà di richiedere il supporto di funzioni interne o consulenti esterni specializzati, nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura.

Il Soggetto Ricevente ha inoltre la facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni alla Segnalante durante lo svolgimento delle attività di gestione della Segnalazione.

Le Segnalazioni (e la documentazione correlata) sono conservate tramite la piattaforma per il tempo necessario al trattamento delle stesse.

A seguito dell'istruttoria, il procedimento potrà terminare con:

- l'archiviazione della segnalazione per infondatezza;
- l'avvio di un procedimento disciplinare, nel caso di dipendenti, da parte della Società qualora l'istruttoria abbia evidenziato comportamenti che rientrano all'interno delle fattispecie passibili di contestazione disciplinare o procedura equivalente nel caso di soggetti non dipendenti;
- denuncia alle Autorità competenti.

## 8 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA RELATIVI ALL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

Il Soggetto Ricevente è tenuto a trattare le segnalazioni preservandone la riservatezza. Le informazioni relative all'identità del Segnalante, del soggetto segnalato e di ogni altra persona menzionata nella segnalazione sono trattate secondo i principi di confidenzialità. Allo stesso modo, sono trattate in modo confidenziale anche tutte le informazioni contenute nella Segnalazione.

L'identità del Segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso. La conoscenza delle segnalazioni e dei relativi atti di accertamento sono sottratti anche al diritto all'accesso amministrativo da parte dei soggetti interessati.

L'unico motivo di possibile rivelazione dell'identità del Segnalante può avvenire nel caso in cui gli atti di accertamento siano inoltrati presso una procura ordinaria o contabile e la conoscenza della

stessa sia necessaria ai fini del diritto di difesa durante un procedimento giudiziario ordinario o contabile presso la Corte dei conti.

La riservatezza è garantita attraverso strumenti tecnologici, quali la piattaforma crittografata per le segnalazioni e un protocollo riservato, e all'interno di processi organizzativi volti a minimizzare la circolazione delle informazioni.

È possibile anche l'invio di segnalazioni anonime. In ogni caso, le segnalazioni vengono trattate secondo gli stessi principi di riservatezza. Tuttavia, nel caso di segnalazioni anonime, il Soggetto Ricevente non ha conoscenza dell'identità del Segnalante e potrebbe involontariamente esporlo durante le attività di accertamento.

## 9 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'acquisizione e gestione delle segnalazioni, avviene in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali e in conformità al regolamento (UE) 2016/679. La tutela dei dati personali è assicurata al Segnalante ed anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il Facilitatore, la Persona Coinvolta ed eventuali persone menzionate nella segnalazione in quanto "interessati" dal trattamento dei dati.

Il Segnalante è informato dell'eventualità che la segnalazione possa essere trasmessa ai soggetti competenti secondo quanto previsto dalla legge nell'informativa in merito al trattamento dei dati personali.

L'informativa sul trattamento dei dati personali è resa nota al segnalante in quanto è pubblicata sulla pagina dedicata di Amministrazione trasparente di SILFIspa ed è allegata alla presente procedura.

## 10 TUTELE e PROTEZIONI

Il Segnalante non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla Segnalazione Whistleblowing.

Sono, pertanto, da considerarsi nulli il licenziamento ritorsivo o discriminatorio, il trasferimento, il mutamento di mansioni del soggetto segnalante, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del Segnalante stesso.

## 11 CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA

Al di fuori della procedura interna per le segnalazioni, la legge permette di effettuare anche segnalazioni esterne all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Il Segnalante può segnalare esternamente all'ente qualora abbia già effettuato una Segnalazione a cui non è stato dato seguito, qualora abbia fondati motivi di ritenere che a una segnalazione interna non sia dato seguito o che questa possa determinare un rischio di ritorsione o qualora abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.



Le modalità di segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione sono disponibili alla pagina dedicata sul sito dell’ANAC.

## 12 SANZIONI

Il Decreto Whistleblowing prevede sanzioni amministrative, irrogabili da parte ANAC in caso di violazione delle norme sul whistleblowing.

Le sanzioni riguardano in modo specifico eventuali ritorsioni contro i soggetti segnalanti, violazioni dell’obbligo di riservatezza, il boicottaggio a un tentativo di segnalazione, la mancata presa in carico di una segnalazione o un’insufficiente attività istruttoria avviata in seguito alla stessa.

Sono altresì sanzionabili gli abusi del sistema di segnalazione, con possibili sanzioni per colui che calunnia o diffama un altro soggetto a mezzo della procedura.